Normativa e prassi

Zona franca urbana Centro Italia, i codici tributo per le agevolazioni

19 Giugno 2018

Le imprese che a causa degli eventi sismici hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25% potranno utilizzarle con F24, da presentare solo tramite i canali dell'Agenzia

Thumbnail
Image not found or type unknown

Debuttano, con la **risoluzione n. 45/E** del 19 giugno 2018, due nuovi codici tributo, "**Z149**" e "**Z150**", per l'utilizzo in compensazione delle agevolazioni a favore delle imprese, incluse quelle individuali e familiari, e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella Zfu istituita nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dal terremoto del 2016.

Le agevolazioni (**articolo 46, Dl 50/2017**), in particolare, interessano i soggetti che, a seguito degli eventi sismici del 2016, hanno subito, fra il 1° novembre 2016 e il 28 febbraio 2017, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (articolo 1, **comma 745**, legge 205/2017).

I benefici riguardano anche i titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito, a seguito dei medesimi eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015. Tali soggetti possono fruire dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica (articolo 1, **comma 746**, legge 205/2017).

Gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni sono stati approvati con decreto direttoriale del 28 maggio scorso (vedi "***Zona franca sisma Centro Italia: on line gli elenchi dei beneficiari***").

I due nuovi codici consentiranno l'utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite

modello F24, da presentare esclusivamente via Entratel o Fisconline.

Devono essere riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Invece, nel caso in cui il contribuente debba riversare l’agevolazione, i codici vanno esposti nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione.

di
r.fo.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/zona-franca-urbana-centro-italia-codici-tributo-agevolazioni